

**AS811 - REMUNERAZIONE SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Roma, 1 marzo 2011

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell'Economia e delle Finanze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distortivi della concorrenza derivanti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 112/99 sullo riordino del servizio nazionale della riscossione. Tale disposizione prevede che l'attività di riscossione coattiva degli agenti della riscossione sia remunerata con un "aggio", cioè un percentuale della somma iscritta a ruolo e dei relativi interessi di mora, pari al 9%. Tale percentuale è a carico del debitore in misura del 4,65% della somma iscritta a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (rimanendo la restante parte dell'aggio, cioè il 4,35%, a carico dell'ente creditore); in caso contrario, esso è a carico del debitore.

Per quanto riguarda la fiscalità locale, tale disposizione va letta congiuntamente ai commi 24, 25 e 25 *bis* del decreto-legge n. 203/05 (relativo alla riforma del servizio nazionale di riscossione) in base ai quali, a partire dal 1 gennaio 2011 (termine ora prorogato al 31 marzo 2011), l'accertamento e la riscossione delle entrate dovute agli enti locali possono essere gestite direttamente dagli stessi o affidati all'esterno mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'art. 17 Decreto Legislativo n. 112/99, sia che essa sia riferibile alla sola Equitalia S.p.A. e alle società da essa controllate, sia che esso si riferibile a tutti gli operatori economici che abbiano i requisiti necessari a partecipare a dette procedure ad evidenza pubblica, impone pertanto di presentare, in sede di gara, offerte praticamente identiche per quanto riguarda la remunerazione per il servizio di riscossione coattiva delle imposte locali, che deve essere obbligatoriamente pari al 9% (4,65% + 4,35%).

Si osserva a tal proposito che talune forme di regolamentazione dei prezzi possono in circostanze eccezionali rispondere ad esigenze di tutela degli utenti e della pubblica amministrazione, quali quella di assicurare, come in questo caso, modalità di riscossione che non risultino eccessivamente onerose né per gli uni né per gli altri; d'altro canto, occorre rilevare che, pur in presenza di altri importanti elementi di valutazione di un'offerta in sede di gara, il prezzo del servizio offerto costituisce l'elemento cardine su cui si incentra la dinamica concorrenziale e, pertanto, ogni

restrizione relativa a tale componente deve essere vagliata alla luce del principio di proporzionalità.

Questo esige che vi sia un corretto rapporto tra il mezzo adoperato ed il fine perseguito, e che, al contempo, il mezzo adoperato sia meno gravoso possibile per l'interessato rispetto a tale necessità. Si osserva, a questo proposito, che le esigenze di tutela dei contribuenti e degli enti locali sono già in parte soddisfatte dalle garanzie offerte dai requisiti imposti dalla legge in tema di capitale sociale minimo e dalle cauzioni che gli operatori del settore prestano in sede di gara a favore degli enti locali; risulta pertanto sproporzionata l'imposizione *ex lege* di percentuali fisse di remunerazione, senza alcuna possibilità, al momento della predisposizione del bando di gara per l'affidamento del servizio, di indicare la percentuale al ribasso sull'aggio posto a base di gara. In altre parole, non si verrebbe meno al rispetto delle sopra citate esigenze di tutela laddove le percentuali previste dall'art. 17 Decreto Legislativo n. 112/99 fossero considerate, anziché come inderogabile tasso di remunerazione del servizio prestato dalla società aggiudicataria del servizio, come mera base d'asta.

Vanno, di conseguenza, valutate positivamente le iniziative di quelle pubbliche amministrazioni che abbiano già provveduto a dare una lettura in senso pro-concorrenziale delle disposizioni qui esaminate, prevedendo l'introduzione, ai fini dello svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio, di meccanismi competitivi che consentono la presentazione di offerte al ribasso rispetto alla remunerazione prevista dall'art. 17 Decreto Legislativo n. 112/99, con riguardo alla percentuale posta a carico del Comune e/o a carico del debitore.

Al di là di queste isolate iniziative, appare comunque opportuno evidenziare la necessità di eliminare le eventuali distorsioni causate dalla rigida applicazione dell'art. 17 Decreto Legislativo n. 112/99. L'Autorità auspica, pertanto, una modifica in senso pro-concorrenziale della disposizione in esame, sì da far venir meno le restrizioni che essa genera a carico dei soggetti interessati a partecipare alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di riscossione delle entrate dovute agli enti locali.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---